



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 1 luglio 2014  
Ns. Prot. n.1285

Spett.le Dirigente Uff. Lavori Pubblici  
del Comune di Teramo  
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

Spett.le Direttore Generale  
del Comune di Teramo  
Dott. Furio Cugini  
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

Al Signor Sindaco  
del comune di Teramo  
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

**Oggetto: Risposta alla vostra nota del 30.04.2014 prot. 19056 in merito rinnovo nomina Energy Manager.**

In riferimento alla Vs. nota di cui all'oggetto, dobbiamo puntualizzare alcuni aspetti della determina di affidamento del servizio che, secondo il ns modesto parere, presenta alcuni punti poco chiari.

Ci sono due elementi che vanno immediatamente evidenziati in merito alle competenze: il primo per il non rispetto delle norme in materia, il secondo per l'individuazione delle corrette attività che la figura dell'EM deve svolgere.

Iniziamo dal secondo punto:

Dalla vostra risposta di cui al prot. 19056 del 30/04/2014 e dalla determina Dirigenziale di incarico prot. 2031 del 17/12/2013 si evince che il nominato Energy Manager Sig. Maurizio Battistelli nell'anno 2012, ossia dalla prima nomina, non ha prodotto alcun risultato così come da voi dichiarato *“durante l'anno di nomina decorso non ha percepito alcun compenso poiché l'iniziativa da esso proposta si concretizzerà solo a gennaio ed il relativo servizio di fornitura di energia elettrica, avrà inizio a maggio 2014”*.

Tralasciando di riportare altri passaggi della Vs. nota, non si può sottacere che di fatto vi è stata una non corretta interpretazione di quello che, in termini di legge, deve effettivamente svolgere l'Energy Manager, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni.

Ci permettiamo di ricordare che l'E.M. è una figura di supporto al decisore dovendo predisporre tutte le azioni e le tecnologie necessarie per procedere alla riduzione “strutturale dei consumi”.

Parrebbe invece che tutto il sistema sia basato sulla questione tariffaria facendo gestire una gara di appalto all'Energy Manager in maniera singolare rispetto a quanto previsto dalla procedura del codice dei contratti e, soprattutto, senza un programma strategico al fine di calibrare decisioni per una riduzione strutturale dei consumi e non solo dei costi.

Inoltre il fatto di aver aderito alla convenzione CONSIP per la gestione del calore non esonera l'ente a disinteressarsi della riduzione dei consumi e, ci permettiamo di ricordare, gli strumenti per reperire fondi per

fare ciò esistono e sono concreti. Basta pensare al “conto energia termico” che da un canale preferenziale alle pubbliche amministrazioni o al meccanismo dei certificati bianchi ove le amministrazioni che hanno nominato l’Energy Manager possono accedere senza passare per delle ESCO (Energy Saving Company).

Pertanto considerato che quanto da voi riportato nella determina di incarico nulla di ciò è stato fatto e tenuto conto che non sono stati pagati emolumenti al nominato Energy Manager, non riusciamo a comprendere come sia stato possibile prevedere in maniera così automatica il rinnovo del contratto.

Rileviamo, altresì, che l’art. 26 d.lgs.192/2005 attribuisce all’Energy Manager un compito specifico e obbligatorio quale l’acquisizione della Relazione Tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi degli edifici e relativi impianti termici (*ex legge 10/1991*) che dovrà essere obbligatoriamente integrata da questi attraverso un’attestazione di verifica sul rispetto delle norme in vigore e che il nominato deve agire come controparte dell’Ente per monitorare il rispetto dei parametri contrattuali nella gestione dei contratti servizio energia (D.Lgs. 115/2008).

Veniamo al primo punto di cui in premessa: “le competenze”.

E’ abbastanza semplice comprendere, in base ai parametri di cui sopra, che diventa imprescindibile un titolo tecnico con competenza in progettazione del sistema edificio-impianto, quindi un ingegnere.

Con i criteri messi in campo da codesta amministrazione, si fa fatica a comprendere come la stessa possa avere parametri oggettivi per calcolare l’efficacia dell’azione dell’Energy Manager in quanto tutto si sta facendo tranne che un Audit energetico di dettaglio per individuare le azioni più efficaci, al fine di conoscere lo stato di fatto attraverso:

- la ricostruzione del bilancio energetico, sia termico che elettrico;
- la quantificazione potenziale di risparmio energetico espresso in kWh/a;
- una analisi economica dei possibili interventi con relativi tempi di ritorno;
- una valutazione del potenziale di risparmio attraverso possibili interventi di carattere strutturale e impiantistico;
- una analisi sulla potenziale riduzione di CO2 emessa.

Si comprende che solo dopo aver fatto le elencate attività, di competenza specifica dell’ingegnere, è possibile passare ad azioni; ma azioni concrete e non solo quelle di delegare ad un esterno la gestione di una gara di appalto cercando di conseguire un ipotetico risparmio (solo costi).

Inoltre ci sembra davvero poco coerente un passaggio della determina di rinnovo di incarico all’attuale Energy Manager (DD n. 2031 del 17/12/2013) ove fra i motivi che giustificano il rinnovo senza procedere ad una gara si riporta: “la nomina in capo a soggetto diverso potrebbe generare conflitti di interesse tra L’E.M. precedente e quello nuovo”, e poi non si rivengano profili di conflitto di interesse nel fatto che l’unica attività svolta dall’ Energy Manager nominato è quella di “attivare” una gara di appalto per la fornitura di energia elettrica a prezzi più vantaggiosi rispetto alla convenzione Consip alla quale l’Ente ha aderito.

Ricordiamo, come anche da Voi riportato nella premessa della determina l’E.M. è una figura di supporto al decisore, dovrebbe indicare le azioni e reperire le fonti di finanziamento per il risparmio energetico.

La gestione di una gara di appalto per servizi deve restare prerogativa dell’apparato amministrativo, come la legge impone.

Inoltre, a nostro modo di vedere, è abbastanza bizzarro che non si preveda sulla determina un impegno di spesa e si rimandi ad una compenso da stabilire a consuntivo in base al risparmio senza porre come condizione imprescindibile la redazione del bilancio energetico.

In ultimo vorremmo segnalare un altro aspetto poco chiaro sulla procedura di nomina.

Infatti nella determina n. 2031 del 17/12/2013 a pag. 3 si scrive "l'incarico di E. M. scaduto in data 29/11/2013 è stato conferito mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 Euro per il quale, nell'elenco aperto dei professionisti che intendono collaborare con l'Ente, era presente la sola richiesta del sig. MAURIZIO BATTISTELLI, .....ecc".

Qualche dubbio soggiunge.

Ma di quale elenco si sta parlando?

Se ci si riferisce all'elenco aperto per servizi tecnici, come faceva il Sig. Maurizio Battistelli ad essere iscritto vista la mancanza di titolo tecnico ed iscrizione all' Ordine Professionale?

Se, viceversa, esiste una albo ad hoc per la figura dell'Energy Manager, come mai non è stata data evidenza pubblica dell'esistenza di detto?

Facciamo presente che anche la FIRE (Federazione Italiana Risparmio Energetico), che tiene per conto del Ministero dello Sviluppo Economico gli elenchi per gli E.M., nel documento di guida alla nomina ha ribadito che la qualificazione come Energy Manager mediante corsi di formazione non è equiparabile ad un titolo professionale e/o iscrizione all'Ordine Professionale.

Basta a tal proposito collegarsi al sito [www.fire-italia.it](http://www.fire-italia.it), andare nell'apposita sezione Energy Manager.

Ecco cosa viene riportato:

*"omissis ...Il ruolo del Responsabile ha aspetti sia tecnici che manageriali: ciò comporta l'esigenza di aggiornamento delle figure nominate in conseguenza dell'evoluzione tecnologica e normativa del settore e dei cambiamenti degli aspetti istituzionali ed ambientali, nonché di formazione di futuri candidati ad operare come tecnici incaricati. Una certa dose di confusione deriva dall'adattamento di termini quali "formazione", "aggiornamento", "qualificazione professionale" dalla tradizionale e rigida normativa del mondo del lavoro manuale di fabbrica a una progressiva situazione di educazione permanente nel mondo del lavoro intellettuale d'ufficio; occorre ricordare che l'esperto è colui che ha acquisito esperienza di lavoro, non certamente chi ha frequentato un corso che preveda adeguato tirocinio.*

**Teniamo presente l'obiettivo impossibilità per un corso di qualsiasi durata, di rivendicare la possibilità di effettuare lavori che rientrino nel campo dell'abilitazione di specifici ordini professionali.**

*.....omissis"*

Sulla scorta delle considerazioni vi invitiamo, in autotutela, a rivedere la procedura ed attuare le opportune azioni per la selezione dell'Energy Manager con procedure di evidenza pubblica nell'interesse della collettività indicando nel bando le dovute azioni di audit preliminari ad una azione efficace dello stesso.

Ad ogni buon conto con la presente rinnoviamo la richiesta di accesso agli atti circa:

- Gli emolumenti percepiti dall'Energy Manager;
- Con quale procedura si è effettuata la nomina ed a che titolo il suddetto soggetto nominato era presente nell'Albo aperto dei professionisti.

In attesa di una vs. risposta si porgono distinti saluti.

Il Presidente  
(Ing. Alfonso Marozzi)

